



COMUNICATO UFFICIALE N.237 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 151/AA e 152/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 MARZO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 151/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. OASI SANFELICIANA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 112/AA dell'8 gennaio 2018;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si da atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. OASI SANFELICIANA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 112/AA dell'8 gennaio 2018.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MARZO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 152/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 288 pf 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Renato GRISANTI, Angelo PASSERINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

RENATO GRISANTI, dirigente della Società F.C. Mantova S.r.l. nella stagione 2016/2017 e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore, della distinta di gara relativa all'incontro Mantova – Pro Patria del 26/02/2017, valevole per il campionato Giovanissimi Regionali Professionisti B, la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5 e 40, comma 3, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui veniva impiegato in posizione irregolare il calciatore minore Zanforlini Luigi, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dello stesso, consegnata poi al Direttore della Gara e consentendo così che il calciatore in questione partecipasse alla suddetta gara;

ANGELO PASSERINI, dirigente della Società F.C. Mantova S.r.l. nella stagione 2015/2016 e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore, delle distinte gara relative agli incontri Mantova - Olimpia 05 del 10/10/2015, Mantova - Virgilio del 24/10/2015, San Lazzaro – Mantova del 21/11/2015, Mantova - Viadana del 28/11/2015, Curtatone – Mantova del 05/12/2015 e Mantova- Polisportiva Futura del 12/12/2015, tutte valevoli per il campionato Esordienti a 11, la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e 40, comma 3, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore minore Zanforlini Luigi, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento dello stesso, consegnate al Direttore della Gara, consentendo così che il calciatore in questione partecipasse alle singole gare;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Renato GRISANTI e Angelo PASSERINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Renato GRISANTI e 40 giorni di inibizione per il Sig. Angelo PASSERINI.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 MARZO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini